

↓
Spett.le Comune di S. Maria C.V.
Settore Igiene Urbana e Tutela Ambientale
c.a. Dott. Assunto

MUNICIPIO DI
S. MARIA CAPUA VETERE
15 MAR. 2013
Prot. N. *22/0004*

Oggetto: Bando di Gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio di Santa Maria Capua Vetere (CE), CIG n. 47725554F9 – richiesta di chiarimenti e/o modifica

- ✓ Il **CSA, art.2 comma 5**, prevede la gestione di una “Piazzola Ecologica”. Orbene, l’art.73 del CSA improvvisamente definisce tale piazzola un “Ecocentro”, disponendone la gestione ai sensi del *Decreto 08.04.2008 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 28.04.2008 n. 99)*. Altresi, l’art.23 del CSA attribuisce all’appaltatore l’onere per il trattamento/smaltimento di “qualsiasi altra frazione valorizzabile o meno, raccolta senza spesa perché conferita spontaneamente presso la Piazzola Ecologica”. Si chiede, quindi, di:

- conoscere se tale area possieda effettivamente i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 (*come modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009*), quindi convenzionabile tra l’altro anche con i sistemi di raccolta gratuiti previsti dal Centro di Coordinamento RAEE, avendo l’appaltatore tra l’altro l’onere di trattamento/smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- conoscere se tale area sia stata realizzata nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e ricevere copia di tutte le previste autorizzazioni di legge cui dispone;
- conoscere l’attrezzatura attualmente presente e usufruibile presso l’area;
- prevedere, in ogni caso, un limite mensile e annuale dei conferimenti da parte delle singole utenze, onde evitare possibili comportamenti illeciti (attività “in nero” di smaltimento rifiuti).

- ✓ Il **CSA, art.18**, prevede una modalità di pagamento (“entro i 30 (TRENTA) giorni successivi all’acquisizione del D.U.R.C. regolare”) in difformità al Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, in vigore dal 1° gennaio 2013, secondo cui ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per l’applicazione degli interessi moratori è stabilito il seguente criterio di calcolo: “trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della

Settore Igiene Urbana e Tutela dell’Ambiente

Prot. n. *18-03-2013*

del

fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”, fatta salva la possibilità di modifica del termine di pagamento per atto scritto, bilaterale ed unicamente *“quando sia giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”*. Altresì, non trova motivazione alcuna l'obbligo per l'appaltatore di emettere fattura *“entro la seconda decade del mese successivo a quello in corso”*. Infine, anche la dicitura *“in caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Ente”*, è difforme alle disposizioni del citato Decreto legislativo, secondo cui *“non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o di modifiche formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento”*. Si chiede, quindi, di attenersi alle disposizioni di legge.

- ✓ Il **CSA, art.22 e art.24**, prevede oneri economici e/o responsabilità unilaterali per l'appaltatore in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi annuali di raccolta differenziata, anche derivante dai rifiuti conferiti dalle utenze in maniera difforme alle disposizioni di raccolta differenziata, con a carico dell'appaltatore *“eventuali oneri di selezione e smaltimento dei sovralli”*. Orbene, in ossequio al principio di massima trasparenza e collaborazione tra le parti, si chiede fin d'ora di conoscere quali siano le iniziative e le misure organizzative, di vigilanza e controllo idonee a prevenire la commissione di reati (*D.Lgs 231/2001*) che Codesta Spettabile Amministrazione attua o intende attuare onde collaborare fattivamente con l'azienda per il raggiungimento di tali obiettivi, *“essendo precipuo dovere delle pubbliche amministrazioni quello di collaborare fattivamente, tramite accordi, per la cura efficace dell'interesse pubblico...in un'ottica di amministrazione di risultato nella quale gli enti pubblici servono alla soluzione dei problemi”* (*Tar Campania, Sez.V, n.7428/2006*). Anche per riportate esperienze nazionali, infatti, si rende necessario un controllo continuo e costante del territorio e delle utenze al fine di reprimere comportamenti difformi alle disposizioni sulla raccolta differenziata, con applicazione di sanzioni economiche.
- ✓ Nel **CSA, art.33**, fermo restando il principio *“lex superior derogat inferiori”*, sono specificate una serie di disposizioni fortemente contraddittorie tra loro e con le norme di rango superiore. Nello specifico:
 - *“la forza lavoro totale considerata per la definizione, nel costo dell'appalto, relativa alla quota del costo delle maestranze, è quella definita nel piano industriale comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale 465 del 23/12/2008 pari ad un totale di 74 addetti”*... Altresì, è specificato che *“l'Appaltatore è sempre tenuto alla completa ed incondizionata osservanza del C.C.N.L. vigente, ed alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti”*. Orbene, giusto che sia il numero di lavoratori previsti dal piano industriale comunale, il richiamato rispetto del C.C.N.L. vigente (obbligo di legge indipendentemente dalle disposizioni del CSA) impone all'azienda la corresponsione di retribuzioni ai dipendenti in linea con le tabelle del costo del lavoro emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; pertanto, essendo la quota riferita al costo delle maestranze fortemente non corrispondente alle reali ed attuali retribuzioni dovute dall'appaltatore al personale dipendente, si chiede l'adeguamento alle attuali tabelle retributive dei lavoratori esercenti attività di igiene urbana. A tal proposito giova

ricordare (come pubblicato nel *Massimario di Giurisprudenza dall'AVCP*) che l'obbligo di assicurare nei pubblici incanti l'effettivo adeguamento dei prezzi ai valori di mercato correnti, non è un mero elemento di legittimità della procedura di gara, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa che trae fondamento dall'art. 97 della Costituzione, in quanto attiene a principi di ordine generale che è opportuno evidenziare accuratamente. (*TAR Napoli, Sezione I - Sentenza 01/10/2009 n.5130*). L'istituto dell'adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche è difatti rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell'offerta nel sistema degli appalti pubblici ed la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti dunque i prezzi, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l'aggiornamento dei prezzi è proceduralizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l'Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d'asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l'affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d'asta implica. Proprio in applicazione di tale previsione, si è già più volte ritenuto illegittimo il bando che ponga a base di gara un prezzo non aggiornato ai sensi dell'art. 133, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, con prezzi incongrui e non aggiornati, oggettivamente inferiori a quelli di mercato. (*Tar Veneto, I, 17 marzo 2008 n. 670; Tar Sicilia Catania, I, 20 maggio 2008 n. 938 e n. 2281/08 cit.; Tar Umbria, I, 7 giugno 2008 n. 247*). Più specificatamente la giurisprudenza ha puntualizzato la necessità che le procedure di gara siano poste in essere sulla base di prezzi aggiornati, con valori economici coerenti con l'attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione, oltre che di sensibili alterazioni della concorrenza tra imprese, essendo penalizzate dai prezzi non aggiornati soprattutto le imprese più competitive, perché sopportano i maggiori oneri per l'aggiornamento dei costi del lavoro, per l'investimento, la formazione e così via (*TAR Reggio Calabria, sentenza n.131/2009*).

- *“Si evidenzia che i livelli di inquadramento considerati sono quelli di cui alla comunicazione ufficiale, prot. 4741, fatta pervenire dal Consorzio Unico di Bacino, articolazione territoriale CE2 in data 04/05/09, acquisita un data 05/05/2009 con il prot. n. 0018284, contenente la ripartizione del personale ai sensi dell'art. 4 D.L. 172/2008 come convertito in legge n.210/2008”...* Orbene, il richiamato rispetto del C.C.N.L. vigente (obbligo di legge indipendentemente dalle disposizioni del CSA), come giustamente riportato anche nel CSA (*“in occasione del passaggio di cantiere sarà preso atto del numero e del livello del personale che transita alle dipendenze del nuovo Gestore”...* *“fermo restando che i livelli che saranno riconosciuti saranno quelli per cui venga dimostrato che l'assegnazione è avvenuta nel pedissequo rispetto delle procedure e dei termini previsti dal CCNL”*) impone all'azienda la corresponsione di retribuzioni ai dipendenti in linea con i livelli

legittimamente maturati e con le attuali tabelle del costo del lavoro emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto, non trova alcuna legittima motivazione la previsione secondo cui è prevista la ricognizione "soltanto in ribasso" della spesa relativa alle maestranze che effettivamente transiteranno (*"in fase di avvio del servizio e secondo quanto scaturirà dall'accertamento obbligatorio previsto al comma precedente, fermo restando l'impossibilità espressa di qualsiasi incremento del costo d'appalto, si provvederà ad una ricognizione del solo costo relativo alla spesa del personale che, nel solo caso in cui risulti eccedente l'effettivo costo relativo alle maestranze che effettivamente transiteranno, potrà subire un adeguamento in ribasso per il ristabilimento dello stesso. È escluso, in ogni caso l'adeguamento del costo del canone per maggiori spese di personale*). Considerando poi che, sempre secondo il CSA, *"La ditta aggiudicataria del servizio, ha l'obbligo, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 06/11/2008 n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30/12/2008 n. 210, in via prioritaria, di procedere all'assunzione, con il sistema del passaggio diretto tra aziende, del personale alle dipendenze dell'attuale Gestore, addetto allo specifico appalto oggetto di gara, ed a mantenere al medesimo personale i livelli categoriali, l'anzianità raggiunta ed il trattamento economico acquisiti e nell'assoluto rispetto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Igiene Ambientale privato e pubblico"...* "pendono presso il Giudice del Lavoro numerosi giudizi di reintegro per assunzioni operate dal Gestore dichiarato decaduto e cessato dal servizio e che per numero di 12 (DODICI) addetti è stata già disposta dall'Autorità Giudiziaria, in via cautelare, ordinanza di reintegro in accoglimento di ricorso ex art. 700 c.p.c."... "In aggiunta alle vertenze di cui al comma precedente sussiste anche una ulteriore richiesta di reintegro avanzata dal cessato Consorzio Unico di Bacino per il completamento del passaggio di cantiere del 23/12/2009 con l'assorbimento delle ulteriori sette unità aventi diritto oltre ad una ulteriore quota afferente la parte amministrativa dello stesso, richiesta che allo stato non risulta ancora definita e che pertanto potrebbe portare ad un ulteriore modifica della forza lavoro relativa al servizio sul territorio di questo Comune", l'immutabilità dell'importo definitivo del costo relativo alle maestranze, se non in ribasso, risulta fortemente contraddittoria con gli obblighi di legge cui è soggetto l'appaltatore. Infatti, proseguendo nella lettura dell'art.33, è stabilito che *"l'impresa appaltatrice è tenuta ad applicare quanto previsto dall'art.6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione" nonché "a riconoscere integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento giuridico ed economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi"*.

- il Comune di S. Maria C.V. sarà *"totalmente estraneo al rapporto di impiego costituito tra la Ditta appaltatrice ed il personale"* e che *"tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore"*. Orbene, essendo il Comune di S. Maria C.V. indipendente a tale rapporto d'impiego, non si comprende il motivo per cui *"il mancato pagamento delle retribuzioni, per due mensilità consecutive, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di*

risoluzione del contratto senza che la Ditta Appaltatrice possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti", dovendosi invece intendere che l'avvio del procedimento di revoca potrebbe avvenire soltanto se la mancata corresponsione delle retribuzioni dovesse comportare disagi e/o disservizi, fatta salva l'accertata assenza di corresponsabilità da parte dell'Amministrazione Comunale.